

Newsletter | 21 luglio 2017

Conversione del D.L. n. 50/2017, rubricato “disposizioni urgenti in materia finanziaria e altri interventi”, nella L. n. 96/2017



INDICE

1. Estensione del meccanismo dello split payment (art. 1)
2. Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis)
3. Disposizioni in materia di erogazione di rimborsi (art. 1-quater)
4. Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione e per l'annotazione delle fatture di acquisto (art. 2)
5. Obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a Euro 5.000 (art. 3)
6. Interventi in materia di ACE (art. 7)
7. Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis)
8. Utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione a fronte di somme iscritte a ruolo (art. 9-quater)
9. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11)
10. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari (art. 57-bis)

Con la nostra precedente Newsletter del 9 maggio 2017 erano state illustrate le novità fiscali di maggiore interesse per la generalità delle imprese contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (d'ora in avanti indicato semplicemente come "il Decreto"), rubricato "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e altri interventi*".

Con la presente Newsletter si intende rendere un'informativa circa le principali modifiche apportate al Decreto per effetto della Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, entrata in vigore il 24 giugno 2017, illustrando anche alcune delle novità intervenute per effetto dei provvedimenti attuativi emanati in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Le citazioni normative, ove non diversamente specificato, si riferiscono all'articolato del Decreto convertito. Per quanto riguarda le disposizioni del Decreto rimaste invariate dopo la conversione, si rinvia alla citata Newsletter del 9 maggio 2017.

1. Estensione del meccanismo dello split payment (art. 1)

Il Decreto aveva esteso l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello *split payment*¹ (o scissione dei pagamenti), includendovi ulteriori soggetti pubblici e privati.

In sede di conversione è stato previsto che, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti destinatari del meccanismo devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in materia di split payment.

Inoltre il D.M. 27 giugno 2017 ha integrato le originarie disposizioni attuative dello split payment² prevedendo tra l'altro:

- per tutti i soggetti destinatari del meccanismo la possibilità di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della registrazione della fattura (oltre che al momento di ricezione della stessa);
- per i soggetti destinatari del meccanismo nonché soggetti passivi IVA: **(i)** la possibilità di versare l'IVA dovuta in applicazione dello split payment tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (in aggiunta alla possibilità di versare l'IVA facendola partecipare alla liquidazione periodica); **(ii)** l'obbligo di effettuare il versamento dell'acconto IVA tenendo conto anche dell'IVA divenuta esigibile in applicazione dello split payment;
- particolari disposizioni finalizzate all'individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del meccanismo. Tuttavia tali ultime disposizioni sono state superate dal D.M. 13 luglio 2017, ad oggi reso noto ma ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in base al quale le disposizioni in materia di split payment si

applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007;

- particolari disposizioni finalizzate all'individuazione delle società destinatarie del meccanismo, per le quali occorrerà fare riferimento alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni o incluse nell'indice FTSE MIB come risultanti da un elenco approvato con decreto da emanare entro il 15 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. In via transitoria, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i versamenti dovuti in sede di prima applicazione, per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi e contabili, il citato D.M. 27 giugno 2017 ha inoltre previsto quanto segue:

- le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare entro il 16.11.2017 il versamento dell'imposta relativa alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica dall'1.7.2017 al 31.10.2017;
- le società destinatarie del meccanismo possono annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dall'1.7.2017 al 30.11.2017 ed effettuare il relativo versamento entro il 18.12.2017;
- in via transitoria, le Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi IVA e le società che effettuano il versamento dell'acconto IVA sulla base del metodo "storico", determinano l'importo da versare entro il 27.12.2017 tenendo conto anche dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti soggetti a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

1 Cfr. art. 17-ter DPR n. 633/1972

2 Cfr. Decreto 23 gennaio 2015

2. Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis)

L'art. 1-bis del Decreto, introdotto dalla Legge di conversione, prevede una "procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata" per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione esistente in Italia.

2.1 Ambito soggettivo

Possono accedere alla procedura, salvo che vi sia già formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza, le società e gli enti non residenti di cui all'art. 73 comma 1, lett. d), del TUIR che soddisfano le seguenti condizioni:

- appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui;
- effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società o enti non residenti appartenenti allo stesso gruppo societario.

Specifici criteri sono previsti per la determinazione delle predette soglie di 1 miliardo e di 50 milioni annui.

2.2 Procedura

La procedura prevede la richiesta all'Agenzia delle Entrate di una valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione mediante presentazione di apposita istanza per l'accesso al regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 5.8.2015 n. 128; qualora sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione, è possibile la definizione in contraddittorio con il contribuente, mediante accertamento con adesione, dei debiti tributari della stabile organizzazione stessa per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

2.3 Effetti della definizione

A seguito del versamento delle somme dovute in base all'accertamento con adesione, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte alla metà e non trova applicazione il reato di omessa dichiarazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in commento.

Resta ferma la facoltà di richiedere all'Amministrazione Finanziaria la valutazione

preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nell'ambito degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale³.

3. Disposizioni in materia di erogazione di rimborsi (art. 1-quater)

La Legge di conversione, introducendo l'art.1-quater, ha stabilito che i rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016⁴, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso potrà essere sospesa.

4. Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione e per l'annotazione delle fatture di acquisto (art. 2)

Il Decreto aveva stabilito che **(i)** il diritto alla detrazione⁵ dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e che **(ii)** le fatture devono essere annotate nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le Legge di conversione, senza modificare le predette disposizioni, ha precisato che le stesse si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

5. Obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a Euro 5.000 (art. 3)

In sede di conversione del Decreto, la riduzione da Euro 15.000 ad Euro 5.000 del limite per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA, senza visto di conformità o sottoscrizione alternativa, è stata estesa ai crediti IVA infrannuali.

3 Cfr. art. 31-ter, comma 1, lett. c), DPR n. 600/1973

4 Cfr. nostre Newsletter del 16.11.2016 e del 19.01.2017

5 Cfr. art. 19 DPR n. 633/1972

Inoltre, la Legge di conversione ha stabilito che il termine iniziale di presentazione del modello F24 che riporta la compensazione di crediti IVA per importi superiori ad Euro 5.000 decorre dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di credito infrannuale, del modello TR. Il termine previgente era il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR.

6. Interventi in materia di ACE (art. 7)

In sede di conversione è stata eliminata la previsione del Decreto secondo cui la variazione incrementativa del capitale proprio doveva essere calcolata con riferimento al capitale esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente; è stato quindi ripristinato il vecchio criterio, in base al quale il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La Legge di conversione ha tuttavia modificato l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 nonché l'aliquota "a regime" riducendole, rispettivamente, dal 2,3% all'1,6% e dal 2,7% all'1,5%.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è stato espressamente previsto che occorre tener conto dell'aliquota prevista per tale periodo.

7. Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis)

La Legge di conversione, introducendo l'articolo 9-bis, ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.

Gli ISA sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale; inoltre gli ISA esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale del contribuente, sulla base della quale è previsto l'accesso a determinati regimi premiali.

7.1 Obblighi dichiarativi

I contribuenti a cui si applicano gli ISA dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla

trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

7.2 Cause di esclusione

Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato o cessato l'attività;
- non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Ulteriori cause di esclusione potranno essere previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7.3 Componenti positivi non annotati nelle scritture contabili

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF, IRES, IRAP e IVA; non sono applicabili sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle maggiori imposte sia effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette, con facoltà di provvedervi anche in forma rateale.

7.4 Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a Euro 50.000 annui, relativamente all'IVA, e per un importo non superiore a Euro 20.000 annui, relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA di importo non superiore a Euro 50.000 annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché ai fini dell'IVA;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale saranno definiti con

provvedimento dell'Agencia delle Entrate. I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

7.5 Sanzioni

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (da Euro 250 a Euro 2.000).

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agencia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

7.6 Approvazione degli indici

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, fatte salve possibili integrazioni per tener conto di situazioni di natura straordinaria o modifiche normative da approvarsi entro il mese di febbraio successivo. Gli indici sono inoltre soggetti a revisione almeno ogni due anni. Con provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate, da emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il predetto provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Le disposizioni in materia di parametri contabili e studi di settore, cessano di avere efficacia con effetto dai periodi d'imposta per i quali entrano in vigore i nuovi ISA per le attività economiche per le quali gli stessi sono approvati.

8. Utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione a fronte di somme iscritte a ruolo (art. 9-quater)

La Legge di conversione ha prorogato l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, (convertito con la Legge n. 9/2014) consentendo così, anche per il 2017, la compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e certificati, a condizione che le somme iscritte a ruolo siano

almeno pari o inferiori al credito vantato.

9. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11)

In sede di conversione del Decreto, è stata prevista la possibilità per gli enti territoriali di stabilire, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Inoltre sono state riconosciute definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto (ossia entro il 24 aprile 2017) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

10. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari (art. 57-bis)

La Legge di conversione, a decorrere dall'anno 2018, ha introdotto un credito di imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per ottenere il beneficio, il valore dell'investimento deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare - nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle nuove disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Guido Zavadini

guido.zavadini@cms-aacs.com

Beatrice Fimani

beatrice.fimiani@cms-aacs.com

ROMA

Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

MILANO

Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

C/M/S/ Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Law . Tax

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotà, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edinburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Medellín, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Reading, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law